

Impugnazioni

Dubbi sulla costituzionalità del 591, co. 2 c.p.p. e giudizio devolutivo

Davide Barillà

Impugnazioni - Appello - Inammissibilità - Declaratoria - Mancanza di contraddittorio - Illegittimità costituzionale - Irrilevanza - Parametri di ammissibilità dell'impugnazione - Genericità dei motivi - Individuazione dei punti della decisione oggetto di gravame - Sufficienza - Valutazione complessiva dell'atto di impugnazione - Necessità (C.e.d.u., art. 6; Cost., artt. 24, 111; C.p.p., artt. 581, 591)

(1) È irrilevante, stante la fondatezza del ricorso sul contenuto dell'ordinanza impugnata, la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 591, co. 2 c.p.p., sollevata in relazione agli artt. 6 C.e.d.u., 24 e 111 Cost., nella parte in cui la norma censurata non prevede che il procedimento per la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione si svolga nelle forme che garantiscano il contraddittorio.

(2) Per la valutazione dell'ammissibilità dell'appello, non possono applicarsi, in punto di genericità dei motivi, gli stessi parametri che operano rispetto al ricorso per cassazione. L'atto d'appello, infatti, deve essere valutato nel suo complesso e, ai fini dell'ammissibilità, è sufficiente che la parte indichi specificamente i punti della sentenza di primo grado che richiede che siano riesaminati, indicando le ragioni della richiesta. Ciò, in quanto l'individuazione dei punti della sentenza oggetto dell'impugnazione dà al giudice di appello la possibilità di riesaminare senza vincoli il materiale del giudizio entro i limiti del punto impugnato.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE SECONDA, 24 luglio 2013 (ud. 10 maggio 2013), PETTI, *Presidente* - FIANDANESE, *Relatore* - P.M. (diff.) - Falcone, *ricorrente*.

Il commento

1. La conclusione di irrilevanza nel caso della sollevata eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 591, co. 2, c.p.p. ripropone l'attenzione su una questione particolarmente sensibile in vista della definitiva attuazione delle

regole del *giusto processo*.

L'art. 591, co. 2 prevede, infatti, che il giudice, «*anche d'ufficio*», dichiara con ordinanza l' inammissibilità dell'impugnazione e la giurisprudenza prevalente sul punto ha escluso qualsiasi interpretazione correttiva che, facendo leva magari sulla possibilità della rilevazione officiosa, consenta il recupero di un contraddittorio assimilabile alle forme di cui all'art. 127 c.p.p. o, quanto meno, a quelle stabilite dall'art. 611 c.p.p. per il ricorso per cassazione. Secondo i *dicta* della Corte di cassazione, il procedimento con il quale il giudice dichiara la inammissibilità del gravame non deve svolgersi nelle forme previste dall'art. 127, dal momento che la particolare disciplina prevista da tale articolo trova applicazione solo quando essa è espressamente richiamata e non tutte le volte in cui l'udienza si svolge in camera di consiglio¹. Con l'aggiunta che tale modello processuale non comporta una violazione del diritto di difesa, comunque garantito alla previsione legislativa della impugnabilità del provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità².

La dottrina, critica rispetto a tale conclusione, ha sempre ritenuto insoddisfacente il recupero *ex post* delle garanzie difensive, rimarcando, con l'opportunità di riconoscere alle parti spazi d'intervento dialettico prima dell'emissione del provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità, la corrispondenza di tale opportunità al principio del contraddittorio ormai costituzionalizzato³. Su tale scia, per altro, si è mossa anche una non recente decisione di legittimità che, dopo aver ritenuto che la tesi sostenuta dalla giurisprudenza prevalente dovesse essere abbandonata in quanto contraria alla lettura costituzionalmente orientata dell'art. 127, co. 9, e dell'art. 591, co. 2, c.p.p., ha stabilito che la declaratoria di improcedibilità non possa essere pronunciata *de plano*, in quanto tale modalità non rispetta il principio del contraddittorio⁴.

¹ Cass., Sez. VI, 7 dicembre 1992, Tavares, in *Riv. pen.*, 1993, 1158; Cass., Sez. I, 19 settembre 1991, Biagiotti, in *Cass. pen.*, 1993, 353.

² Cass., Sez. III, 24 febbraio 2011, A.M., in *Mass. Uff.*, n. 250280; Cass., Sez. IV, 16 novembre 1994, Vispi, in *Giur. it.*, 1995, II, 416. In tema, SPANGHER, *Impugnazioni penali*, in *Dig. Pen.*, IV, Torino, 1992, 232; VALENTINI, *Le disposizioni sulle impugnazioni in generale*, in *Le impugnazioni penali*, a cura di A. Gaito, I, Torino, 1998, p. 254.

³ FONTI, *L'inammissibilità degli atti processuali penali*, Padova, 2008, pp. 123 ss. V., pure, MARANDOLA, *Impugnazioni - Le disposizioni generali*, in *Trattato di Procedura Penale*, a cura di Spangher, V, Torino, 2009, pp. 241 ss.

⁴ FONTI, *L'inammissibilità degli atti processuali penali*, Padova, 2008, pp. 123 ss. V., pure, MARANDOLA, *Impugnazioni - Le disposizioni generali*, in *Trattato di Procedura Penale*, a cura di Spangher, V, Torino, 2009, pp. 241 ss.

⁵ Cass., Sez. III, 25 novembre 2003, Simeone, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2004, 193.

Va detto sul punto che dopo la menzionata costituzionalizzazione del principio del contraddittorio processuale, la tesi sostenuta dalla prevalente giurisprudenza non può più essere accolta. In particolare, come evidenziato dalla decisione di legittimità per ultimo citata, si impone una diversa lettura della disposizione codicistica in aderenza al dettato del nuovo secondo comma dell'art. 111 Cost. che, rispetto a quella disposizione, evidentemente stabilisce altrimenti e impone solennemente la garanzia del contraddittorio per ogni procedimento che, principale o incidentale, di merito o di legittimità che sia, abbia ad oggetto qualsiasi accertamento rilevante, tanto ai fini del merito, quanto ai fini del procedere.

Ogni accertamento, infatti, consta sempre e comunque di un (pur ridotto ai minimi termini) procedimento, le cui costanti strutturali minime devono corrispondere a quelle predisposte dall'art. 111, co. 2, Cost., al fine di soddisfare le esigenze di garanzia sostanziali che tale norma stabilisce e, in relazione a ciò, la considerazione di ogni procedimento di accertamento impone prioritariamente la verifica della corrispondenza di esso al modello rassegnato dalla norma costituzionale. Se ogni procedimento – non soltanto quello deputato all'accertamento dell'esistenza di un fatto-reato e dell'autore di esso ma pure quelli che rispetto ad esso sono variamente collocati in termini di collegamenti relazionali che ne considerino l'esistenza o ne presuppongono la decisione – consta di rapporti che compongono posizioni processuali, quelle prefigurate dalla norma costituzionale (partecipazione delle parti, contraddittorio in condizione di parità, terzietà e imparzialità del giudice) sono essenziali ad ogni forma di procedimento che è, quindi, costituzionalmente corretto soltanto laddove tali posizioni risultano assicurate.

Volendo insistere su tale aspetto, non può non rilevarsi immediatamente che la norma costituzionale trascende gli specifici ambiti del settore penalistico ed investe tutti i settori dell'ordinamento laddove, per la realizzazione dell'amministrazione della giustizia, sia comunque richiamato un modulo processuale. In essa, dunque, il termine «*processo*» va relazionato alla «*attuazione della giurisdizione*» (richiamata dal primo comma) e sta ad indicare appunto qualsiasi congegno predisposto al fine dell'adozione di un provvedimento giurisdizionale⁵. Per quanto qui interessa può aggiungersi, quasi come riflesso che voglia cogliere l'aspetto sostanziale delle relazioni processuali, anche nel procedimento di accertamento di un fatto che abbia come oggetto il

⁵ Sull'interpretazione dell'art. 111, co. 2, Cost. come norma di predisposizione di uno *schema di procedimento* non riferibile esclusivamente al giudizio di accertamento del fatto reato e della responsabilità dell'imputato, FURFARO, *L'accertamento dei fatti processuali*, in *La prova penale*, a cura di A. Gaito, I, Torino, 2008, pp. 390 ss.

procedere si «*riproduce, sia pure in ambiti ben definiti, la situazione di base che contraddistingue ogni fattispecie processuale, e cioè una situazione di conflittualità in ordine ad un interesse ritenuto leso ed una forma processuale attraverso la quale dirimere il conflitto*»⁶, per cui, anche in tal caso, la strutturazione del procedere non può mai prescindere dagli *essentialia* costituzionalmente definiti.

2. A prescindere da ciò, con la sentenza che si annota la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui, in tema di specificità dei motivi, l'atto di appello non deve essere improntato allo stesso formalismo richiesto per il ricorso per cassazione, essendo sufficiente che in esso siano individuabili i punti della sentenza sottoposti a censura, aggiungendo che, diversamente ragionando, si violerebbe il principio del *favor impugnationis*. È stato, in tal modo, riaffermato l'indirizzo pressoché costante della giurisprudenza di legittimità che, diversamente da qualche eccesso mosso da intenti deflattivi proposto da quella di merito, ha costantemente sottolineato il fatto che il giudizio di appello si riferisce tanto al fatto che al diritto e che l'atto di appello sia un atto a forma libera, ove la specificità dei motivi è soddisfatta dalla possibilità di individuare i punti della sentenza di primo grado che si richiede siano riesaminati. Indicazione, questa, che ha il suo fondamento nell'affermazione, secondo cui «*l'ammissibilità dell'atto di impugnazione dipende dal tasso di determinatezza dei motivi che la sostengono, la cui valutazione deve essere volta ad accertare la chiarezza e specificità dei medesimi in rapporto ai principi della domanda, della devoluzione e del diritto di difesa dei contro interessati*»⁷.

Proprio con specifico riguardo al giudizio di appello, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che ai fini dell'individuazione dei punti della decisione sottoposte a riesame, l'atto di impugnazione deve essere valutato nel suo complesso «*perché solo attraverso un esame unitario è possibile verificare la completezza del suo contenuto e, quindi, la sua idoneità a dare impulso al grado successivo di giudizio*»⁸ e che, seppure l'atto di impugnazione deve con-

⁶ A. GAITO, *Incidente di esecuzione e procedimenti incidentali*, in *Riv. dir. proc.*, 1989, 51.

⁷ Così Cass., Sez. IV, 30 settembre 2008, F. e altri, in *Mass. Uff.*, n. 241477, in ipotesi di appello del pubblico ministero nel quale, seppure sinteticamente, si lamentava la mancata considerazione nella sentenza assolutoria di primo grado del fatto che gli imputati dovevano rispondere del reato di omicidio colposo contestato, in quanto titolari di una posizione di garanzia, in relazione al tipo di evento verificatosi in ragione delle rispettive qualifiche. Nello stesso senso, Cass., Sez. V, 21 ottobre 2008, C.P., *ivi*, n. 242600. V., anche, Cass., Sez. VI, 6 febbraio 2003, Valle e altri, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2005, 97; Cass., Sez. un., 22 settembre 1998, Verga, in *ForoIt.*, 1999, II, 529.

⁸ Cass., Sez. VI, 1° marzo 1995, Marino, in *Mass. Uff.*, n. 201642; Id., Sez. VI, 2 novembre 1998, Anchesso, *ivi*, n. 213442.

tenere a pena di inammissibilità anche le richieste, queste «*possono comunque desumersi implicitamente dai motivi, quando da essi emerga in modo inequivoco la richiesta formulata*»⁹.

A sostegno della validità di tali approdi giova sottolineare che il requisito della specificità dei motivi così come previsto per tutti i mezzi di impugnazione dall'art. 581 del codice di rito, trova la sua ragion d'essere nella necessità di porre il giudice dell'impugnazione in grado di individuare i punti e i capi del provvedimento impugnato oggetto delle censure ed inerisce, quindi, al concetto stesso di motivo di impugnazione e al diverso atteggiarsi che esso assume in ordine all'individuazione dei punti ai quali la censura si riferisce.

Ciò vero, se la specificità appare molto accentuata nel giudizio di legittimità, in quanto la Corte di cassazione, al di fuori di alcuni casi, è chiamata a verificare la sussistenza delle violazioni di legge o dei vizi motivazionali lamentati in relazione a quanto prospettato e puntualmente agli elementi che sono a base delle censure proposte, diversamente nel giudizio di appello, laddove le diverse critiche mosse alla decisione di primo grado costituiscono altrettante richieste di riesame su quanto, anche implicitamente, criticato.

⁹ Cass., Sez. VI, 18 maggio 2010, Amato, in *Mass. Uff.*, n. 248205. Nello stesso senso, ma *ex adverso*, Cass. Sez. IV, 6 ottobre 2004, Vannicola, in *Guida dir.*, 2005, 12, 91, secondo cui, «*in base al principio devolutivo che caratterizza il giudizio di appello ed in base alle norme relative alle formalità dell'impugnazione, che richiedono, tra gli altri requisiti previsti a pena di inammissibilità del gravame, quello della specificità dei motivi (artt. 581 lett. c), e 591 comma 1 lett. c), c.p.p.), deve escludersi che l'impugnazione della sentenza di primo grado in punto di responsabilità possa ritenersi implicitamente comprensiva anche della doglianza concernente il trattamento sanzionatorio*».